

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'operazione delle reti di sorveglianza dedicate

[notificata con il numero C(2003) 2522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, lettere a), b), c), d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, elenca le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali da integrare progressivamente nell'ambito della rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica.
- (2) È necessario specificare quali siano le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali sono già state create speciali reti di sorveglianza, per garantire il funzionamento efficace di dette reti e disporre che le strutture/autorità designate siano consapevoli delle loro responsabilità.
- (3) Ciascuno Stato membro istituisce punti di contatto, che possono essere istituzioni, servizi, dipartimenti o altri enti, per garantire che alla rete comunitaria siano comunicati, regolarmente e senza ritardo, eventi, dati, statistiche e informazioni relative alle malattie trasmissibili e agli speciali problemi sanitari integrati nelle reti particolari di sorveglianza. Uno dei punti di contatto, ovvero un altro ente abilitato, funge da struttura di coordinamento.
- (4) La procedura di funzionamento della rete di sorveglianza dedicata deve essere comunicata alla rete comunitaria per migliorare la comparabilità e la compatibilità dei dati.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/96/CE viene modificata come segue:

- 1) Nell'articolo 4 il testo attuale diventa il paragrafo 1 e si aggiunge il seguente paragrafo 2:

«2. Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per cui è stata costituita una rete di sorveglianza dedicata sono evidenziate con un asterisco nell'allegato I.

Gli Stati membri, tramite le strutture e/o autorità designate specificano quale sia il punto di contatto per ciascuna rete di sorveglianza dedicata, delegato a rappresentare il paese per fornire dati e informazioni conformemente a quanto disposto agli articoli 3 e 4 della decisione n. 2119/98/CE.

Ciascuna rete di sorveglianza dedicata assicura il proprio coordinamento, raccoglie i dati e le informazioni, e li comunica senza ritardo alla rete comunitaria.

La rete di sorveglianza dedicata indica inoltre alla rete comunitaria le proprie procedure operative che trattano almeno i temi elencati all'allegato III.»

- 2) Gli allegati della decisione 2000/96/CE sono modificati come esposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2000/96/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

1. **MALATTIE TRASMISSIBILI E PROBLEMI SANITARI SPECIALI DA INTEGRARE PROGRESSIVAMENTE NELL'AMBITO DELLA RETE COMUNITARIA**

1.1. **Per le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali elencati in questo allegato, la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria è da eseguirsi mediante la raccolta ed analisi standardizzata dei dati, secondo modalità da determinarsi per ciascuna malattia trasmissibile e problema sanitario speciale, nel momento in cui vengono create reti di sorveglianza dedicate**

2. **MALATTIE**

2.1. **Malattie a prevenzione vaccinale**

Difterite

Infezioni da *Haemophilus influenzae* gruppo B (*)

Influenza (*)

Morbillo (*)

Orecchioni

Pertosse (*)

Poliomelite

Rosolia

Vaiolo

Tetano

2.2. **Malattie trasmissibili per via sessuale**

Infezioni da clamidia

Infezioni da gonococchi

Infezioni da HIV (*)

Sifilide

2.3. **Epatiti virali**

Epatite A

Epatite B

Epatite C

2.4. **Malattie di origine alimentare, idrica e ambientale**

Antrace

Botulismo

Campilobatteriosi

Criptosporidiosi

Giardiasi

Infezione da *E. coli* Enteroemorragico (*)

Leptosirosi

(*) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco.

Listeriosi
Salmonellosi (*)
Sighellosi
Toxoplasmosi
Trichinosi
Iersinosi

2.5. Altre malattie

2.5.1. Malattie trasmesse da agenti non convenzionali

Encefalopatia spongiforme trasmissibile, variante della malattia di Creuzfeldt-Jacob (MCJ) (*)

2.5.2. Malattie trasmissibili per via aerea

Legionellosi (*)
Malattia meningococca (*)
Infezioni pneumococciche
Tuberculosi (*)

2.5.3. Zoonosi (diverse da quelle di cui al punto 2.4)

Brucellosi
Echinococcosi
Rabbia
Febbre del Queensland
Tularemia

2.5.4. Malattie gravi importate

Colera
Malaria
Peste
Febbri emorragiche virali (*)

3. PROBLEMI SANITARI SPECIALI

3.1. Infezioni nosocomiali

3.2. Resistenza antimicrobica (*)»

2) Viene aggiunto il seguente allegato III:

«ALLEGATO III

Temi da trattare nell'ambito delle procedure operative delle reti di sorveglianza dedicate, da presentare alla rete comunitaria come indicato nell'articolo 4.2

1. Struttura di coordinamento e processo decisionale.
2. Amministrazione e controllo della gestione dei progetti.
3. Definizione dei casi, natura e tipo dei dati da raccogliere.
4. Gestione e protezione dei dati, ivi compreso accesso ai dati e riservatezza.

(*) Le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali per i quali esiste una rete di sorveglianza dedicata sono indicati con un asterisco.

5. Sistemi per rendere i dati paragonabili e compatibili (requisiti in materia di qualità e convalida dei dati).
 6. Adeguati mezzi tecnici e procedure con cui i dati sono diffusi e analizzati a livello comunitario (diffusione dei dati e successive relazioni).
 7. Azioni di sanità pubblica proposte, procedure di controllo delle infezioni e procedure di laboratorio.»
-